

OGGETTO: Legge Regionale 23.02.2007 n° 5; – D.P.Reg. 20.03.2008, n° 086/Pres., articolo 17;

Adozione del progetto di Variante Urbanistica n° 13 al Piano Regolatore Generale Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO** che il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di SOCCHIEVE è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15, adottata nella seduta del 18.07.2003, esecutiva a termini di legge, e che successivamente sono state approvate n° 9 (nove) varianti parziali allo stesso strumento di pianificazione urbanistica comunale;
- **RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 40, adottata nella seduta del 26.07.2007, esecutiva a termini di legge, con cui sono state approvate, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della Legge Regionale n° 52/1991, le direttive per la formazione delle Varianti al P.R.G.C.;
- **RITENUTO** che ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale 23.02.2007, n° 5, l'efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio risulta cessata per decorrenza del termine temporale quinquennale;
- **RICORDATO** che a seguito dell'approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, avvenuto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.11.2013, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 97 di data 28.04.2014, il Comune di SOCCHIEVE si trova nella necessità di dover adeguare il proprio strumento di pianificazione urbanistica comunale (Piano Regolatore Generale Comunale - P.R.G.C.) alle disposizioni del suddetto piano stralcio;
- **RITENUTO**, contemporaneamente, di procedere ad alcuni aggiornamenti e adeguamenti puntuali dell'assetto zonizzativo e normativo, motivati da esigenze di carattere pubblico e privato intervenute durante la fase di gestione dello strumento urbanistico comunale;
- **RILEVATO** che tali aggiustamenti, di natura puntuale e riguardanti, per lo più, zone urbane, rientrano nelle facoltà di variazione della "flessibilità" dello stesso strumento urbanistico comunale in quanto osservano i limiti di soglia delle strategie del piano stesso (piano struttura);
- **PRESO ATTO** che la variante n° 13 al P.R.G.C. del Comune di SOCCHIEVE si occupa di:
 - ✚ modificare in modo puntuale le Norme di Attuazione per migliorare la gestione del piano;
 - ✚ modificare in modo puntuale la zonizzazione per un aggiornamento minimo delle previsioni, con aggiunta e contestuale eliminazione di aree edificabili, allargamento di parte della viabilità e modifica degli standard;
 - ✚ recepire, sia a livello normativo che cartografico, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione;
- **VISTI** ed esaminati gli elaborati costituenti il progetto di variante n° 13 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) redatti, dalla professionista incaricata CIGALOTTO dott.arch. Paola, con studio tecnico professionale in UDINE, e pervenuti in data 21.07.2015, e segnatamente:
 - ✚ tavola grafica n° P1 – Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tagliamento;
 - ✚ tavola grafica n° P2 – Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tagliamento;
 - ✚ relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione, verifica degli standard;
 - ✚ rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità – verifica di significatività dell'incidenza sui siti di "Natura 2000", dichiarazioni ed asseverazioni;

VISTA la relazione geologica redatta, dal professionista incaricato PLATEO dott.geol. Luigi, con studio tecnico professionale in UDINE, in data agosto 2015;

- **VISTO** il parere favorevole, con prescrizioni, n° 29/2015 di data 09.11.2015 del Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA, emesso a norma degli articoli 10 e 11 della Legge Regionale 09.05.1988, n° 27, e dell'articolo 20, comma 2, della Legge Regionale 11.08.2009, n° 16;
- **RICORDATO**, che a norma dell'articolo 63 della Legge Regionale 23.02.2007, n° 5, così come modificata dalla Legge Regionale 25.09.2015, n° 21, viene stabilito che il Comune può adottare, con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione, varianti a livello comunale agli strumenti urbanistici e che la presente variante costituisce "variante a livello comunale" e, come tale, risulta normata dall'articolo 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n° 086/Pres.;
- **RILEVATO** che la Variante n° 13, così come redatta, interessa beni vincolati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- **CHE** a tal fine è stata predisposta la specifica relazione paesaggistica come previsto dal comma 11 dell'articolo 17 del D.P.Reg n° 086/2008, dalla quale si evince che, con le modifiche introdotte dalla variante, non si riscontrano effetti diretti o indiretti su beni materiali o sul patrimonio culturale in quanto le modifiche stesse non incidono su siti e aree naturali protette;
- **RILEVATO**, inoltre, che la Variante n° 13, così come redatta non prevede mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;
- **RILEVATO**, altresì, che le modifiche normative e cartografiche non producono effetti significativi sui Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.), Aree di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) presenti nell'ambito del territorio comunale, come da relazione di verifica redatta dalla professionista incaricata in data 21.07.2015, relativa alla Variante n° 13 al P.R.G.C., avente i contenuti di cui all'Allegato I^o - Parte II^a - del Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152, e successive modifiche ed aggiunte;
- **ATTESO** che, a norma dell'articolo 4 della Legge Regionale 05.12.2008, n° 16, la Giunta Comunale, con deliberazione n° 135, adottata in data 17-11-2015, immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 1, comma 19, Legge Regionale 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'articolo 17 – comma 12 – della Legge Regionale n° 17/2004, ha ritenuto di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) il progetto di che trattasi, secondo quanto previsto dalla relazione di verifica redatta dalla professionista incaricata in data 21.07.2015;
- **VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento emessa in data 23.07.2015 – prot. n° 0012481/2015 – emanato a norma degli articoli 13 e 14 della Legge Regionale 20.03.2000, n° 7, e dell'articolo 11 del D.P.R. 08.06.2001, n° 327;
- **RILEVATO** che la analoga comunicazione di avvio del procedimento emessa in data 23.07.2015 – prot. n° 0012481/2015 – è stata pubblicata, a norma dell'articolo 11 del D.P.R. 08.06.2001, n° 327, sul quotidiano "Messaggero Veneto" nella giornata del 13.08.2015;
- **PRESO ATTO** che, in conseguenza dell'emanazione dell'avvio del procedimento di cui ai punti precedenti, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni da parte di terzi privati in merito all'adozione della variante in parola;
- **VISTA** la Legge Regionale 23.02.2007, n° 5, in particolare l'articolo 63 bis;
- **VISTO** l'articolo 17, comma 1, lettera e), del D.P.Reg. 20.03.2008, n° 086/Pres.;

- **VISTO** l'articolo 25 della Legge Regionale 25.09.2015, n° 21;
- **VISTA** la Legge Regionale 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'articolo 17 – comma 12 – della Legge Regionale n° 17/2004;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

A voti _____ espressi nelle forme volute dalla legge

DELIBERA

- 1) di dare atto di quanto in premessa indicato;
- 2) di prendere atto che, in conseguenza dell'emanazione dell'avvio del procedimento di cui alle premesse, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni da parte di terzi privati in merito all'adozione della variante in parola;
- 3) di adottare la Variante n° 13 (undici) al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63 della Legge Regionale 23.02.2007, n° 5, e dell'articolo 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n° 086/Pres., così come redatta dalla professionista incaricata CIGALOTTO dott.arch. Paola, con studio tecnico professionale in UDINE, in data 21.07.2015;
- 4) di riconoscere, quali elementi costituenti della Variante n° 10 al P.R.G.C., i seguenti elaborati:
 - ✦ tavola grafica n° P1 – Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tagliamento;
 - ✦ tavola grafica n° P2 – Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tagliamento;
 - ✦ relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione, verifica degli standard;
 - ✦ rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità – verifica di significatività dell'incidenza sui siti di "Natura 2000", dichiarazioni ed asseverazioni;
- 5) di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico a sovrintendere agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 1, comma 19, Legge Regionale 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'articolo 17 – comma 12 – della Legge Regionale n° 17/2004.-

ML/ml